



COMUNE DI VIGANO'

(Provincia di Lecco)

Via Risorgimento, 24 - 23897 Viganò (LC)
Tel. 039/921391
P.IVA 00685790131
Posta Elettronica Istituzionale: segreteria@comune.vigano.lc.it
Posta Elettronica Certificata: comune.vigano@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 Registro Deliberazioni del 24-11-2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2024

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 19:30, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Bertarini Fabio	P	Gasparotto Gloria	P
Ghezzi Renato	P	Carioti Valentina	P
Rovelli Stefania	P	Fettolini Armando	P
Ruini Giorgio	P	Rigamonti Luca	P
Meroni Roberto	A	Bruno Lucia	P
Cogliati Giuseppe Esterino	P		

Presenti...: 10

Assenti...: 1

Partecipa Il Segretario Comunale Blandino Avv. Mario, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Bertarini Fabio, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: **CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2024**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

La votazione ha il seguente esito:

Presenti e votanti n. 10

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

Successivamente il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione.

La votazione ha il seguente esito:

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

Pertanto approva la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (L. di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Preso atto che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, L. n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741,

art. 1, della stessa L., non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della L. 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Considerato che:

- il comma 751 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevede l'esenzione dall'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- l'articolo 1, commi 81 e 82, della Legge n. 197/2022, ha disposto che, con decorrenza 1° gennaio 2023, sono esenti dal pagamento dell'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati previsti dagli articoli 614, comma 2 (violazione di domicilio), e 633 (invasione di terreni ed edifici), del Codice Penale, e che per la cui occupazione sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale; il soggetto passivo dovrà comunicare all'ente il possesso dei requisiti; per ristorare i comuni è stato istituito un fondo di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;
- l'articolo 1, commi 639 e 640, della Legge n. 197/2022, esenta l'Accademia dei Lincei dalle imposte immobiliari, anche relativamente agli immobili non direttamente utilizzati per le proprie finalità istituzionali;
- i terreni agricoli siti nel Comune di Viganò sono esenti dall'IMU per l'anno corrente in quanto il comune è classificato come "totalmente delimitato" nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 03/07/2020 e ss.mm.ii.;

Considerato che:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno del 20 luglio 2021 ha approvato le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, ma che tuttora nel Portale del Federalismo Fiscale non è stato pubblicato il prospetto di cui al comma 756 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, né è possibile inserire le delibere regolamentari e tariffarie per l'anno 2023;

Considerato che a seguito di un emendamento approvato in Senato nella seduta del 14/11/2023 al DDL di conversione in legge del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, viene prorogato al 2025 l'obbligo per i comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; in particolare l'aggiunto art. 6-bis (*Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU e proroga in materia di spending enti locali*) prevede: *“In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025”*;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/03/2023 con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Considerato che l'Amministrazione Comunale al fine di perseguire l'equilibrio di bilancio ed allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, tenuto conto anche dell'attuale complesso contesto economico-finanziario, ritiene di confermare le aliquote approvate con la suddetta delibera anche per l'anno 2024 come dal seguente prospetto:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,6 %	200 €
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3- bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,1 %	===
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	esenti (art. 1 comma 751 L. 160/2019)	===
Aree fabbricabili	0,96 %	===
Immobili gruppo catastale D	1,04 %	===

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Aliquota ordinaria	1,04 %	===
Terreni agricoli	esenti	===

Ritenuto inoltre di confermare la detrazione di **€ 200,00 (duecento/00)** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta;

Considerato che in applicazione delle suddette aliquote e detrazioni viene stimato un gettito IMU per l'anno 2024 pari ad € 500.000,00 che consente il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio comunale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al comma 757 della citata Legge, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti palesi espressi nei modi e forme di legge come da verbale di seduta;

DELIBERA

- 1) per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato di confermare per l'anno 2024 le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria IMU approvate per l'anno 2023 con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22/03/2023 come risultanti dal seguente prospetto:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,6 %	200 €
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3- bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,1 %	===
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	esenti (art. 1 comma 751 L.	===

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
	160/2019)	
Aree fabbricabili	0,96 %	===
Immobili gruppo catastale D	1,04 %	===
Aliquota ordinaria	1,04 %	===
Terreni agricoli	esenti	===

- 2) Ritenuto inoltre di confermare la detrazione di **€ 200,00 (duecento/00)** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta;
- 3) di dare atto che:
 - i terreni agricoli siti nel Comune di Viganò sono esenti dall'IMU per l'anno corrente in quanto il comune è classificato come "totalmente delimitato" nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
 - per gli immobili produttivi classificati nella categoria "D" l'imposta calcolata ad aliquota base (0,76 %) è versata allo Stato e la differenza (0,28 %) al Comune di Viganò;
- 4) di dare atto che le aliquote e le riduzioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili come sopra definite avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
- 5) di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della L. 160/2019.

Data l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti palesi espressi nei modi e forme di legge come da verbale di seduta;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO
Bertarini Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Blandino Avv. Mario

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-11-2023

[.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Li, 24-11-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Blandino Avv. Mario

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI VIGANO'

(Provincia di Lecco)

Via Risorgimento, 24 - 23897 Viganò (LC)
Tel. 039/921391
P.IVA 00685790131
Posta Elettronica Istituzionale: segreteria@comune.vigano.lc.it
Posta Elettronica Certificata: comune.vigano@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: **CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2024**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere tecnico**

Li, 16-11-2023

Il Responsabile del Servizio
Sormani Marco

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI VIGANO'

(Provincia di Lecco)

Via Risorgimento, 24 - 23897 Viganò (LC)
Tel. 039/921391
P.IVA 00685790131
Posta Elettronica Istituzionale: segreteria@comune.vigano.lc.it
Posta Elettronica Certificata: comune.vigano@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: **CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2024**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere contabile**

Lì, 17-11-2023

Il Responsabile del Servizio
Ghezzi Monica

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI VIGANO'

(Provincia di Lecco)

Via Risorgimento, 24 - 23897 Viganò (LC)
Tel. 039/921391
P.IVA 00685790131
Posta Elettronica Istituzionale: segreteria@comune.vigano.lc.it
Posta Elettronica Certificata: comune.vigano@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 Registro Deliberazioni del 24-11-2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 30-11-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Li, 30-11-2023

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE**
Zinghi Maria Letizia

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI VIGANO'

(Provincia di Lecco)

Via Risorgimento, 24 - 23897 Viganò (LC)
Tel. 039/921391
P.IVA 00685790131
Posta Elettronica Istituzionale: segreteria@comune.vigano.lc.it
Posta Elettronica Certificata: comune.vigano@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 Registro Deliberazioni del 24-11-2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-11-2023

- [.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Li, 24-11-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Blandino Avv. Mario

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*